



**CONFCONSUMATORI**  
Confederazione Generale dei Consumatori

**STATUTO**

**“CONFCONSUMATORI – FEDERAZIONE PROVINCIALE  
DI MODENA APS”**

altrimenti detta

**“CONFCONSUMATORI MODENA APS”**

**ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE**

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti “Codice del Terzo Settore”, una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione: **“CONFCONSUMATORI – FEDERAZIONE PROVINCIALE DI MODENA APS”**, Acronimo: **“CONFCONSUMATORI MODENA”**, con sede nel Comune di Modena.

L'Associazione è aderente alla “Confconsumatori”- Confederazione Generale dei Consumatori. L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

**ART. 2 - SCOPI E ATTIVITÀ**

- 1) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.0



Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività d'interesse generale di cui alla lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare l'Associazione ha le seguenti finalità e scopi:

la tutela dei consumatori, degli utenti di qualsiasi tipo di servizio erogati da aziende pubbliche e private, degli utenti di servizi turistici; è inoltre associazione autonoma dal punto di vista politico e persegue la promozione sociale dei propri aderenti ai sensi della Legge 383/2000.

- 2) Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone la tutela dei diritti dei consumatori ed utenti.

Per favorire il raggiungimento di detti scopi sociali l'Associazione potrà organizzare e gestire servizi per la tutela individuale e collettiva dei diritti dei consumatori e potrà gestire l'acquisto collettivo di beni e servizi di qualsiasi tipo al fine di contenerne il loro costo e di facilitarne l'accesso ai propri associati.

A tale scopo la Federazione provinciale di Modena potrà effettuare le attività previste dagli Statuti della Confconsumatori Nazionale e Regionale e dai regolamenti o deliberazioni approvate dagli organi nazionali o regionali. In particolare l'Associazione potrà promuovere le seguenti attività.

Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività.

Collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi

Lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

### Art. 3 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola,



svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore

#### **ART. 4 - SOCI**

Il numero dei soci aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore, che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente Statuto.

Possono essere soci anche persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Possono essere altresì soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'Associazione;

I soci della Federazione Provinciale diventano automaticamente soci effettivi della Confconsumatori regionale e nazionale, ed esercitano il voto per tramite dei delegati, come stabilito dall'Art. 5 dello Statuto nazionale e dall'Art. 5 dello Statuto regionale.

#### **ART. 5 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI**

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere soci dell'Associazione per le persone fisiche ed enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.



Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- c) mancato versamento della quota associativa per mesi 8 (otto)

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'espulsione dell'associato, per gravi motivi, insanabile contrasto con le finalità statutarie e/o con le decisioni assunte ai fini di garantire l'univocità e la linea d'azione stabilita a livello nazionale dagli organi dell'associazione, viene deliberata dal Consiglio Direttivo, sentite le parti in causa e svolta opportuna istruttoria. L'associato ha 30 (trenta) giorni per impugnare la delibera, presentando ricorso scritto presso l'Assemblea che decide, sentite le parti e svolta l'opportuna istruttoria, entro 180 giorni dalla ricezione del ricorso, con decisione non impugnabile. L'associato espulso decade automaticamente e con effetto immediato da tutti gli Organi dell'Associazione, nonché dalle cariche ricoperte in seno all'Associazione o in nome e per conto di quest'ultima nelle sedi in cui rappresenta l'Associazione stessa.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate.

La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

La Federazione Provinciale ha l'obbligo di comunicare annualmente, agli organi nazionali e regionali della Confconsumatori, l'elenco dei soci.

## **ART. 6 - DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI**

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi e ad attivarsi per lo sviluppo materiale e morale dell'Associazione;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare alla vita dell'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione dei libri sociali, con possibilità prenderne copia previa richiesta scritta

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

## **ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono Organi della Confconsumatori Modena

- 1) l'Assemblea generale degli associati;
- 2) il Consiglio direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vicepresidente;
- 5) l'Organo di controllo (se nominato).





Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

#### **ART. 8 – ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI**

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di tre per associato.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione ;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- j) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche in via telematica, almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione o affissione sulla bacheca presso la sede dell'associazione al meno 15 giorni prima dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.



## **ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi (o tra le persone indicate dai soci enti).

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, anche i delegati territoriali, zonal e comunali, nominati dal Presidente, per le deliberazioni che riguardano i territori assegnati alla loro responsabilità.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato su iniziativa del Presidente, dell'Organo di controllo se nominato, oppure di un terzo dei suoi componenti ed è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.

In particolare il Consiglio Direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dello statuto;
- b) i programmi delle attività;
- c) l'ammissione di nuovi soci;
- d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- e) il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione
- f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- g) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- h) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa
- i) tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi;

## **ART. 10 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE**

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

A) Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice- Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri Consiglio Direttivo è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **ART. 11 - ORGANO DI CONTROLLO**

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.



I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art 12 REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

#### **ART. 13 – INCOMPATIBILITÀ**

Le cariche sociali possono essere ricoperte solo da associati alla Federazione Provinciale.

Non possono ricoprire cariche sociali persone che si trovino nelle condizioni ostative previste dal Codice del Consumo.

Chi ricopre cariche sociali deve rispettare le norme previste dal Codice di comportamento approvato dal Consiglio Confederale Nazionale.

#### **ART. 14 - RAPPORTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI CON LA CONFECONSUMATORI**

La Federazione ha piena autonomia finanziaria e amministrativa nel rispetto delle norme statuarie e regolamentari.

La "Confederazione Generale dei Consumatori – Federazione Provinciale di Modena APS" riconosce il potere di intervento e controllo degli organi nazionali della Confconsumatori, secondo quanto previsto dallo Statuto Nazionale e dagli eventuali regolamenti; è altresì tenuta a trasmettere agli organi regionali e nazionali della Confconsumatori, entro il 30 Aprile di ogni anno, tutti i documenti e le informazioni amministrative-finanziarie, previste dallo Statuto o dai regolamenti nazionali, nonché ogni altra documentazione richiesta.

#### **Art. 15 RINVIO E CLAUSOLA DI MEDIAZIONE**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.



#### **ART. 16 – SCIoglimento**

In caso di scioglimento deliberato con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati della Federazione, il patrimonio residuo è devoluto, mediante delibera dell'Assemblea straordinaria e previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, alla Confederazione Nazionale che dovrà destinarlo ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### **ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento al Codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di Associazionismo e si applicano le disposizioni statuarie e regolamentari della Confconsumatori nazionale e regionale.

#### **Art. 15 Registrazione ed esenzione da imposta di bollo**

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore trattandosi di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

il presidente  
francesco benvenuti



**Verbale di assemblea dell'associazione Confconsumatori –  
Federazione Provinciale di Modena APS C.F 94149230362**

Oggi 21/6/2019 ore 20.30 presso i locali di Via vignolese 849 si svolge in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione Confconsumatori Modena per discutere e deliberare sul seguente odg..

- Approvazione modifiche statutarie per procedere agli adeguamenti normativi richiesti dal codice del terzo settore ( dlgs 117\_17);
- Variazione sede sociale
- Nomina Presidente

Presiede l'assemblea il sig. Rino Costa Zaccarelli che verificata la valida costituzione dell'assemblea in base alle norme statutarie.

Il Presidente illustra ai presenti che in base al dlgs 117-17 l'associazione ha fino al 2 agosto 2019 per recepire nel proprio statuto le modifiche rese necessarie dal codice del terzo settore.

Il presidente pertanto procede a dare lettura dello statuto con le relative modifiche in questo senso. Dopo ampia discussione i presenti all'unanimità deliberano di approvare lo statuto nel nuovo testo allegato al presente verbale e incaricano il presidente a procedere alla formalizzazione delle modifiche deliberate nella presente assemblea attraverso la registrazione presso l'Agenzia entrate, la comunicazione della modifica della denominazione e la comunicazione ai pubblici registri in cui l'associazione è iscritta. L'associazione è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Promozione Sociale n. iscrizione: 4032.

Si sottolinea che la presente modifica statutaria è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 comma tre dlgs 117/17 in quanto si tratta di modifiche necessarie per un adeguamento previsto dalla normativa

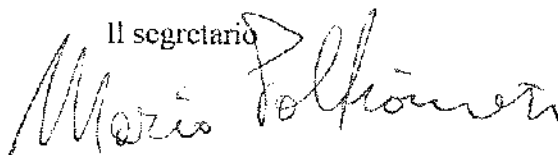
L'assemblea viene poi chiamata ad eleggere quale presidente dell'associazione il sig. Rino Costa Zaccarelli ed a deliberare la variazione dell'indirizzo sempre nel comune di Modena in Via Vignolese 849.

L'assemblea approva alla unanimità.

Il presidente



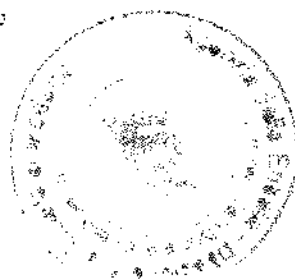
Il segretario



AGENZIA DELL'ENTRATA  
DIREZIONE REGIONALE  
UFFICIO DI RICEVIMENTO

Registrato il 28 GIU. 2019  
al n. 3619  
Cognome ESSENTE  
L. TRABUCCO

IL RESPONSABILE  
[Signature]



AGENZIA DEL CREDITO

Divisione di Credito e Fidejussione

UFFICIO

Registrazione: 19 GIU. 2019

al n. 3619

3

Categoria:

ESENTE

L. TRABUCCO

IL NOTIZIONARIO  
Alto Caso

